

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 4146
Tit. I - Cl. 01
Roma, li 27/09/2021

Ai Direttori delle Strutture di Ricerca

Ai Responsabili Amministrativi delle
Strutture di Ricerca

Al Direttore Scientifico

Al Dirigente dell'Ufficio I

E p.c. Al Presidente dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica

Al Personale dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Presidente del Comitato Unico di
Garanzia

Al Medico Competente Coordinatore

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Si fa presente che, al fine di prevenire la diffusione del contagio causato dal Virus denominato "**SARS-CoV-2**", l'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, numero 127, che contiene "**Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**", ha stabilito che:

- a decorrere dal **15 ottobre 2021** e fino al **31 dicembre 2021**, ovvero fino alla scadenza del termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza, al "*...personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è **fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la "Certificazione Verde COVID-19"**, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87...";

- la predetta disposizione si applica, comunque, a tutti i soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, ai luoghi di lavoro, fatta eccezione per i "...soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del "**Ministero della Salute**"...";
- i "...Datori di Lavoro definiscono, entro il **15 ottobre 2021**, le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche, anche a campione, **prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2...**";
- il predetto "...personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della "**Certificazione Verde COVID-19**" o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è **considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione** e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro...**";
- per "...**i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato...**";
- lo "**...accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi** è, invece, punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, numero 35, **stabilita in un importo compreso tra 600 e 1.500 euro...**", che dovrà essere irrogata dal "**Prefetto**";
- a tal fine, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle predette violazioni trasmettono al "**Prefetto**" i relativi atti.

Si rammenta, altresì, che la "**Certificazione Verde COVID-19**":

- è una certificazione "**digitale**" e "**stampabile**", ovvero anche cartacea, che contiene un codice a barre bidimensionale ("**QR Code**") e un sigillo elettronico qualificato;

- viene emessa, in Italia, soltanto attraverso la piattaforma nazionale del "**Ministero della Salute**".

La predetta "**Certificazione**" attesta una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione "**anti-SARS-CoV-2**" (in Italia la "**Certificazione**" viene rilasciata sia a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino che a seguito del completamento del ciclo vaccinale);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, nelle 48 ore precedenti e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti con apposita circolare del "**Ministero della Salute**";
- guarigione, negli ultimi sei mesi, dal Virus denominato "**COVID-19**".

Tanto premesso, al fine di adempiere agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge del 21 settembre 2021, numero 127, come innanzi richiamati, i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" dovranno, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, definire le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche, prevedendo, nei limiti del possibile, che tali controlli vengano effettuati al momento dell'accesso ai singoli luoghi di lavoro, e individuando, **con atto formale**, non necessariamente di natura provvedimentale (è sufficiente una semplice nota scritta, un ordine di servizio o altro atto simile o analogo), i "**soggetti incaricati**" dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei predetti obblighi.

Gli atti formali adottati per le predette finalità dovranno essere trasmessi, entro e non oltre **il 15 ottobre 2021**, alla casella di posta elettronica della Direzione Generale (direzione.generale@inaf.it).

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel predetto Decreto Legge le misure adottate, come innanzi specificate, non possono comportare oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente.

Si fa, altresì, presente che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, è stato stabilito che, a decorrere dal **15 ottobre 2021**, la "**...modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, è quella svolta in presenza...**".

Peraltro, nella "**Relazione Illustrativa**" del predetto Decreto viene precisato che:

- stante il "**...graduale, ma progressivo aumento anche tra la popolazione dei dipendenti pubblici del numero dei vaccinati, sussistono le condizioni per un graduale rientro in presenza, e in sicurezza, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...**";

- peraltro, tale rientro "...**non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità...**".

Pertanto, nelle more della adozione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione che definisca le modalità del rientro, in presenza fisica, dei pubblici dipendenti, ivi compresi quelli che prestano servizio negli Enti Pubblici di Ricerca, i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", il Direttore Scientifico e il Dirigente dello Ufficio I "**Gestione Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" potranno, fino al permanere dello stato di emergenza, ovvero fino al **31 dicembre 2021**, e comunque, fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni governative, continuare ad autorizzare forme flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, mediante l'istituto del "**Telelavoro**" o del "**Lavoro Agile**", anche in deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti note circolari emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quanto stabilito con la presente nota.

Come già detto in precedenza sono fatte, comunque, salve eventuali, diverse disposizioni e/o misure, che verranno adottate da successivi provvedimenti governativi che dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottore Gaetano TELESIO
(firmato digitalmente)